

Bird & Bird

Decreto "Liquidità" (COVID-19): le novità per il sistema bancario



Decreto "Liquidità" (COVID-19): le novità per il sistema bancario

Autori: Annapaola Schino, Diego Cefaro, Daniele Pompei, Maurizio Onza

Il **D.L. 8 aprile 2020, n. 23** (c.d. "Decreto Liquidità", di seguito, per semplicità, il "Decreto") ha introdotto specifiche misure in materia di sostegno finanziario, accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese, oltre a nuove disposizioni in materia di salute e lavoro. Il Decreto ha altresì previsto il rafforzamento dei poteri speciali nei settori strategici (incluso c.d. *golden power*) e una proroga dei termini amministrativi e processuali. Infine, il Decreto ha introdotto un regime semplificato per la conclusione di contratti bancari, finalizzato a consentire la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela (in particolare *retail*) da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica.

Le disposizioni recate dal Decreto vanno ad aggiungersi alle altre previsioni già contenute nei precedenti atti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali – ad esempio – quelle dettate dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Tanto premesso, segnaliamo di seguito le previsioni del Decreto che appaiano più rilevanti per il settore bancario e finanziario.

Garanzie SACE

L'art. 1 «Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese» introduce misure urgenti in materia di accesso al credito per le imprese e per il sostegno alla continuità delle aziende.

Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle **imprese con sede in Italia**, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, **SACE S.p.A. concederà garanzie fino al 31 dicembre 2020**, per un importo complessivo pari a 200 miliardi di Euro, di cui 30 miliardi destinati al supporto delle **PMI**, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti concessi a dette imprese sotto qualsiasi forma**.

Più in dettaglio, per l'importo del finanziamento richiesto, è prevista la copertura:

- del 90% per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro;
- dell'80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di Euro;
- del 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi.

Inoltre, si prevede che l'importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore tra (i) il 25% del fatturato del 2019 e (ii) il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda. Si noti che, qualora la medesima impresa – o il medesimo gruppo quando, l'impresa è parte di un gruppo – siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano (unitamente ad eventuali finanziamenti assistiti da altra garanzia pubblica), ai fini della verifica del suddetto limite.

Il Fondo PMI

Il Decreto, per mezzo delle disposizioni di cui all'articolo 13 ivi contenute, potenzia inoltre il Fondo di Garanzia già in essere per le PMI, superando le disposizioni originariamente dettate dall'articolo 49 del Decreto Cura Italia, con l'obiettivo di facilitare ulteriormente l'accesso al credito per le PMI.

In particolare, si prevede che, fino al 31 dicembre 2020:

- le garanzie siano concesse gratuitamente;
- la misura massima della garanzia del Fondo possa arrivare sino al 90% dell'ammontare dell'operazione finanziaria previa autorizzazione della Commissione Europea per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi (fermi restando i limiti di dettaglio previsti alla lettera (c), paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 13 del Decreto per l'ammontare massimo di dette operazioni finanziarie). L'ammontare massimo garantito potrà aumentare sino al 100% a condizione che i Confidi siano coinvolti quali primi garanti nell'operazione e previa autorizzazione della Commissione Europea (si veda lettera (d) dell'articolo 13 del Decreto per dettagli);
- per operazioni di "*investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari*", con durata minima di 10 anni e di importo superiore a Euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- l'importo massimo garantito per impresa sia pari a 5 milioni di Euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- siano ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del virus COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

La garanzia del Fondo può essere richiesta **anche su operazioni finanziarie già perfezionate** ed erogate dal soggetto finanziatore da **non oltre 3 mesi** dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tal caso, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicato sul finanziamento garantito.

Il Fondo Gasparri

L'art. 12 «Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparri» si occupa del relativo **accesso al fondo**, per un verso chiarendo, sotto il profilo **sogettivo**, che ad esso sono legittimati ad accedere i **liberi professionisti** titolari di **partita IVA** ed i lavoratori titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**; per l'altro, sotto il profilo **oggettivo**, comprendendo (sia pure per un periodo limitato di tempo: fino a 9 mesi a partire dal 9 aprile 2020) anche i **“mutui in ammortamento da meno di un anno”**.

La deroga (temporanea) alla forma scritta

L'art. 4 «Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato» introduce uno speciale regime temporaneo in forza del quale sono derogate, fino alla cessazione dello stato di emergenza (il cui termine è attualmente fissato al 31 luglio 2020), le ordinarie disposizioni in materia di:

- conclusione dei **contratti bancari** (art. 117 del TUB), dei **contratti di credito ai consumatori** (art. 125-bis del TUB) e dei **contratti quadro** per la prestazione dei **servizi di pagamento**(art. 126-quinquies del TUB); e
- **autorizzazioni al trasferimento dei conti di pagamento** (art. 126-quinquiesdecies del TUB);

prevedendo modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità già previste dall'ordinamento.

In particolare, fatte salve le modalità di sottoscrizione dei contratti bancari mediante strumenti di firma elettronica ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD, come integrato dal Regolamento (UE) 910/2014 – eIDAS), il Decreto consente alle banche di avvalersi, solo per questa fase di emergenza, di strumenti semplificati per la sottoscrizione dei menzionati contratti in modalità remota da parte della clientela al dettaglio (consumatori, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza finalità di lucro, micro-imprese).

La norma attribuisce «*al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo*» una valenza idonea a soddisfare sia il requisito della forma scritta (indispensabile per i contratti bancari), sia l'efficacia probatoria fino a querela di falso, purché:

- a tale modalità di manifestazione del consenso si accompagni l'invio di «*copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente*»;
- il consenso espresso si riferisca ad un **contratto** «*identificabile in modo certo*»;
- il consenso, la copia del documento di riconoscimento e il contratto siano **conservati** in modo da garantirne «*la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità*».

Inoltre, l'obbligo di legge in tema di **consegna** del contratto di cui all'art. 117 del TUB può essere ottemperato mediante la messa a disposizione del testo contrattuale su «**supporto durevole**», dovendo tuttavia in tal caso l'intermediario provvedere alla successiva consegna della copia cartacea «*alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza*».

Tali disposizioni, come detto, hanno carattere speciale e, conseguentemente si applicano soltanto ai contratti stipulati tra il 9 aprile 2020 e la cessazione dello stato di emergenza.

Inoltre, sempre fino al termine dello stato di emergenza, è stata altresì attribuita al cliente la facoltà di esercitare il recesso mediante le medesime modalità introdotte dal Decreto per esprimere il consenso.

Vale la pena specificare che le menzionate disposizioni si applicano solo con riferimento ai contratti bancari e **non anche ai contratti che richiedono la forma scritta ai sensi dell'art. 23 del TUF**

I poteri della CONSOB

La “forte turbolenza” e la “estrema volatilità” delle operazioni provocate dall'emergenza sanitaria, ad avviso del Legislatore, hanno indotto a una modificazione, recata dall'art. 17 del Decreto, dell'art. **120 del D.lgs. n. 58/1998** (c.d. TUF) in merito all'**obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti**.

Da un lato, il potere della Consob di disporre la **riduzione**, in via **temporanea**, delle “**soglie di rilevanza**” oltre le quali si attiva il menzionato obbligo di comunicazione è stato esteso anche alle **società diverse** da quelle con “**elevato valore corrente di mercato**”, comprendendo, dunque, le piccole e medie imprese con azioni quotate in mercati regolamentati prive di una elevata capitalizzazione di mercato.

Dall'altro, è stato temporaneamente attribuito alla Consob di introdurre un ulteriore **obbligo** di comunicazione “rafforzata” al raggiungimento della **soglia del 5%** per le partecipazioni in “società ad azionariato particolarmente diffuso”.

Su tali ultime previsioni, occorrerà comunque attendere ulteriori chiarimenti e provvedimenti attuativi da parte dell'Autorità di vigilanza.

I titoli di credito

L'art. 11 «*Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito*» riguarda i **titoli di credito**, emessi prima del 9 aprile 2020, e tutti gli **atti aventi efficacia esecutiva** (esemplarmente, le scritture private autenticate che contengono l'obbligo di pagare una somma di denaro, ovvero gli atti pubblici), in relazione ai quali sono stati **sospesi** i termini di scadenza che ricadono o decorrono nel «**periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020**».

Nel dettaglio, sono **sospesi** i termini:

- per la **presentazione** al pagamento;
- per la **levata** del **protesto** o delle constatazioni equivalenti;
- per l'**iscrizione** nell'**archivio** degli assegni (bancari e postali) e delle carte di pagamento irregolari per **mancata autorizzazione** o **difetto di provvista**;
- per il pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione dell'assegno (bancario o postale) emesso senza provvista (c.d. **pagamento tardivo**); e
- per l'invio del **preavviso di revoca** in caso di mancato pagamento di assegno bancario o postale per difetto di provvista.

La menzionata sospensione si applica in favore dei debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente.

Da ultimo, è altresì **sospesa**: (i) la **trasmissione** alla Camera di Commercio di **protesti** o di constatazioni equivalenti **levati** dal **9 marzo 2020** fino al **9 aprile 2020** (e se già tramessi sono d'ufficio cancellati); e (ii) l'**informativa** al prefetto per l'**avvio** delle **conseguenti sanzioni amministrative**.

I "golden power"

Sono state poi dettate specifiche previsioni in tema di protezione dei **settori a rilevanza strategica**.

Si deve, infatti, segnalare che l'**art. 15** dispone un'**estensione** dei **poteri speciali** del **Governmento**, vale a dire il potere dell'Esecutivo di dettare obblighi di assunzione di impegni, ovvero il potere di opporsi all'acquisizione di un'impresa a rilevanza strategica, da esercitare a tutela «*degli interessi essenziali dello Stato, della di sicurezza e dell'ordine pubblico*». In particolare, a tali poteri sono soggette, fino al 31 dicembre 2020, anche le imprese operanti nel settore finanziario, creditizio e assicurativo, dovendo i pertinenti organi sciali **notificare** alla Presidenza del Consiglio dei ministri di delibere, atti o operazioni "**strategici**".

Per qualsiasi esigenza di chiarimento o di assistenza in merito a quanto precede, i nostri professionisti sono a Vostra completa disposizione.

Ulteriori disposizioni di dettaglio recate dall'art. 1 del Decreto

Art. 1, comma 1. Per la PMI occorrerà utilizzare il *plafond* messo a disposizione dal Decreto Cura Italia, con tutto ciò che ne consegue in termini temporali (i.e. registrazione presso il Fondo e attivazione di richieste *ad hoc* presso il MISE), in quanto si richiede che tali aziende abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo prima di poter accedere alle ulteriori garanzie previste dal Decreto.

Art. 1, comma 2(a). Il richiamo al "preammortamento" non appare del tutto chiaro, in quanto non si specifica se si esenti il pagamento di capitale e/o interessi. Inoltre, non si comprende se gli istituti finanziatori saranno obbligati o meno ad accettare tale richiesta da parte dell'impresa (che potrà avere durata massima in apparenza a 24 mesi). Probabilmente tale valutazione sarà lasciata a tali istituti finanziatori nel corso della delibera dell'operazione che anticipa la richiesta di attivazione della garanzia a SACE oppure al Ministero nel caso in cui si operi sopra soglia.

Art. 1, comma 2(e). Non appare specificato se le commissioni dovute dall'impresa sulle garanzie emesse debbano essere versate agli istituti finanziatori e poi da questi ultimi retrocesse a SACE per l'istruttoria, ovvero se, più semplicemente, debbano essere versate agli istituti finanziatori remunerando i costi maggiorati per tali istituti finanziatori. Sembrerebbe più verosimile che tali commissioni siano retrocesse in ogni caso a SACE considerando il tenore della previsione.

Art. 1, comma 2(h). Si richiede comunque che gli istituti finanziatori applichino delle condizioni più favorevoli all'impresa, tali per cui (sommando a questo punto anche le commissioni di cui al paragrafo che precede) l'erogazione del nuovo finanziamento deve risultare più conveniente all'impresa rispetto al caso in cui tale garanzia dello Stato non fosse prestata. Si noti che, a tal fine, si richiede l'attestazione da parte del rappresentante legale degli istituti finanziatori che probabilmente sarà prestata nel documento con il quale verrà richiesta la concessione della garanzia a SACE a valle della delibera creditizia (tale documento probabilmente verrà messo a disposizione da parte di SACE nei giorni seguenti);

Art. 1, comma 2(i). L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo

cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi e il riacquisto di azioni nell'anno 2020. Al riguardo tale meccanismo sembrerebbe non temporalmente esteso a tutto il periodo in cui viene rilasciata la garanzia, avendo un effetto negativo estremamente limitato per l'impresa (la società potrebbe distribuire tutti i dividendi attribuibili a tale periodo, ovvero riacquistare azioni, immediatamente il giorno successivo al termine del 2020 andando a sommare i dividendi dell'anno passato a quelli del nuovo anno).

Art. 1, comma 2(l). L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Tale previsione rimane aperta a differenti interpretazioni e non appare del tutto chiaro il suo confine applicativo né le conseguenze relative ad un mancato raggiungimento di accordi con i sindacati. Al riguardo sarebbe stato preferibile avere un'indicazione generale o una procedura da seguire in sede sindacale, senza che ciò comporti un rischio per l'operazione di finanziamento.

Art. 1, comma 2(m). Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del Decreto.

A tal proposito non appare del tutto chiara la modalità di rifinanziamento di esposizioni esistenti, infatti benché astrattamente possibile secondo il dettato della norma richiederebbe evidenza di nuova finanza quantomeno da utilizzare per nuovi investimenti al fine del calcolo complessivo della nuova esposizione.

Art. 1, comma 3. La verifica dell'importo finanziabile andrà effettuata cumulando eventuali altre garanzie pubbliche. Inoltre, si dovranno cumulare anche finanziamenti (assistiti da medesima garanzia SACE) ricevuti dalle altre imprese appartenenti al gruppo con sede in Italia (come specificato dalla relazione illustrativa relativa al decreto in commento).

Art. 1, comma 5. La possibilità per SACE di delegare agli istituti finanziatori alcune attività tra cui quelle relative all'escussione delle garanzie non

appare compiutamente delineata. Lo scopo di tale previsione sembrerebbe quella semplicemente di concedere un mandato alla banca agente del *pool* o alla singola banca finanziatrice al fine di recuperare, le somme escusse dalla garanzia messa a disposizione, in un secondo momento presso l'impresa debitrice.

Art. 1, comma 6. La procedura semplificata prevede sempre come primo *step* la domanda di finanziamento garantito dallo Stato direttamente ad un soggetto finanziatore che dovrà prima deliberare l'erogazione del finanziamento e poi trasmetterà opportuna richiesta di emissione della garanzia a SACE (che, a quel punto, processerà la richiesta). Questo comporta dunque un'attività istruttoria preliminare da parte dei soggetti finanziatori che dovrà essere presa in considerazione ai fini delle tempistiche generali.

Art. 1, comma 12. Si ricorda che l'efficacia di tali previsioni rimane subordinata al *placet* della Commissione Europea, volto ad includere le operazioni in parola tra quelle ammissibili, benché rientranti nei parametri di "Aiuti di Stato".

Art. 1, comma 13. Una disciplina *ad hoc* è prevista per i finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni **assunte o da assumere da CDP S.p.A. entro il 31 dicembre 2020** derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19".

Contatti

Raimondo Maggiore

Managing Partner

Tel: +39 02 3035 6000
raimondo.maggiore@twobirds.com



Stefano Febbi

Partner

Tel: +39 02 3035 6000
stefano.febbi@twobirds.com



Rossella Sansone

Partner

Tel: +39 02 3035 6000
rossella.sansone@twobirds.com



Pierpaolo Mastromarini

Partner

Tel: +39 06 6966 7000
pierpaolo.mastromarini@twobirds.com



twobirds.com

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.